

Sulle intercettazioni il limite di 45 giorni

Penale

Approvata in prima lettura
la legge che fissa un tetto
di durata degli ascolti

Escluse le indagini
per mafia e terrorismo
Il no delle opposizioni

Giovanni Negri

Arriva al primo traguardo il nuovo intervento sulle intercettazioni, materia sulla quale già più volte si sono esercitati Governo e maggioranza. Ieri al Senato, con 83 sì (anche Italia Viva), 49 no e un astenuto, è stata approvata la legge, ora trasmessa alla Camera, che per la prima volta prevede un limite espresso di durata alle operazioni di ascolto, 45 giorni in tutto, suscettibili di essere prorogati in caso di assoluta indispensabilità giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.

Un drastico cambiamento rispetto a quanto sinora previsto dal Codice di procedura penale che, nei fatti, non pone (non poneva) alcun limite cronologico alla durata delle intercettazioni: il decreto del pubblico ministero con il quale è richiesta l'autorizzazione al giudice oltre che essere fondato su gravi indizi di colpevolezza e indispensabilità degli ascolti per le indagini, deve indicare tempi e modi delle operazioni, dove la durata non può

superare i quindici giorni ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, se persistono i presupposti del provvedimento (senza limitazioni quanto al numero di proroghe).

La legge prevede però un'eccezione, riconoscendo la specificità dei procedimenti per mafia e terrorismo: il limite di 45 giorni non si applicherà alle indagini su questa tipologia di reati, confermando una particolarità che trova posto anche in materia di presupposti. Per questi ultimi infatti, già la legislazione attuale prevede che gli indizi da «gravi» scalano a «insufficienti» e l'«indispensabilità» per le indagini si abbassa a «necessità».

Nelle stesse ipotesi le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. La relativa durata è di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni.

LA DISCIPLINA

15

Il vecchio limite

La disciplina attuale prevede un limite di 15 giorni, tuttavia reiterabile di 15 giorni in 15 giorni su richiesta del pubblico ministero e senza un tetto di durata

Per il primo firmatario del disegno di legge approvato ieri, Pierantonio Zanettin (Forza Italia), va ricordato che «dopo i quarantacinque giorni, la proroga delle intercettazioni è comunque consentita, ma deve essere specificatamente motivata sulla base di quello che è stato acquisito nelle varie investigazioni e quindi si vogliono evitare, come è stato già ricordato da qualcuno, le proroghe *sine die* per effetto dei cosiddetti stamponi fra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, proroghe di fatto automatiche, stancamente reiterate, di cui per esperienza sono farciti i fascicoli processuali giacenti nei nostri tribunali. Noi chiediamo invece che le proroghe siano giustificate dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

Ma per l'ex procuratore generale di Palermo, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato «con questa riforma la maggioranza sta statuendo che per reati gravissimi (come stragi, omicidi plurimi, femminicidi, rapina, estorsione aggravata, reati da codice rosso, tratta di persone, traffico di organi, acquisto e alienazione di schiavi e tanti altri reati) la magistratura può indagare per due anni perché sono reati gravi e tuttavia, dopo appena quarantacinque giorni, se non ha la sorte di acquisire in tale manciata di giorni elementi specifici concreti, deve staccare la spina delle intercettazioni e proseguire le indagini per altri ventidue mesi solo con gli stessi mezzi che si utilizzavano prima dell'età tecnologica (pedinamento, osservazione a distanza)».